Dichiarazione d'intento per gli esportatori abituali

Dall'1 marzo 2017 si devono utilizzare i nuovi modelli Sono salve le dichiarazioni di intento presentate fino al 28 febbraio con indicazione del plafond

Mario Agostinelli

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 2 dicembre 2016 ha approvato i nuovi modelli per le dichiarazioni di intento che devono essere utilizzati per le operazioni a decorrere da quelle poste in essere dalla data del 1° marzo 2017.
Con la risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016 l'ufficio finanziario ha fornito i necessari chiarimenti operativi che gli esportatori e i loro fornitori devono osservare ed in particolare è stato precisato che il nuovo modello deve essere utilizzato con riferimento alle operazioni poste in essere dal 1° marzo 2017; fino a tal momento l'esportatore che intende acquistare senza IVA deve trasmettere ed utilizzare il modello dichiarazione intento approvato per il 2016.
La modifica apportata al modello dichiarazione di intento consiste nella cancellazione tra le ipotesi di riferimento della dichiarazione trasmessa dall'esportatore al fornitore, di quella che riconduce la dichiarazione di intento a tutte le operazioni poste in essere nell'ambito di un intervallo temporale.
In altri termini, a decorrere dalle operazioni poste in essere dall'1 marzo 2017 non sarà più possibile utilizzare la dichiarazione di intento "aperta" senza indicazione dell'importo dell'acquisto da non assoggettare ad IVA.

MODIFICHE APPORTATE LA MODELLO DICHIARAZIONE INTENTO

Riferimenti della dichiarazione nel modello dichiarazione intento 2016

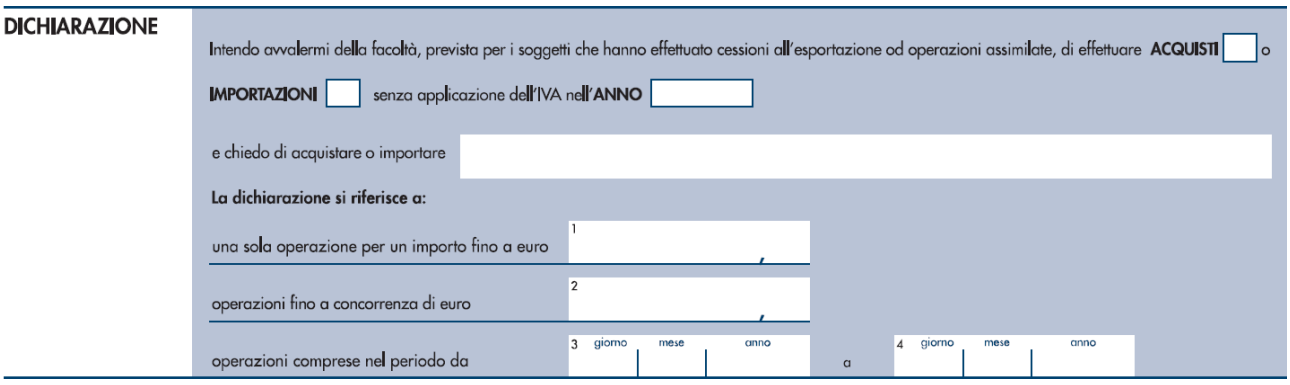
DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI ☐ o

IMPORTAZIONI ☐ senza applicazione dell'IVA nell'ANNO ☐

e chiedo di acquistare o importare ☐

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro 1 ☐,

operazioni fino a concorrenza di euro 2 ☐,

operazioni comprese nel periodo da 3 giorno mese anno a 4 giorno mese anno

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Riferimento della dichiarazione nel modello dichiarazione intento da utilizzare per le operazioni poste in essere dall'1 marzo 2017

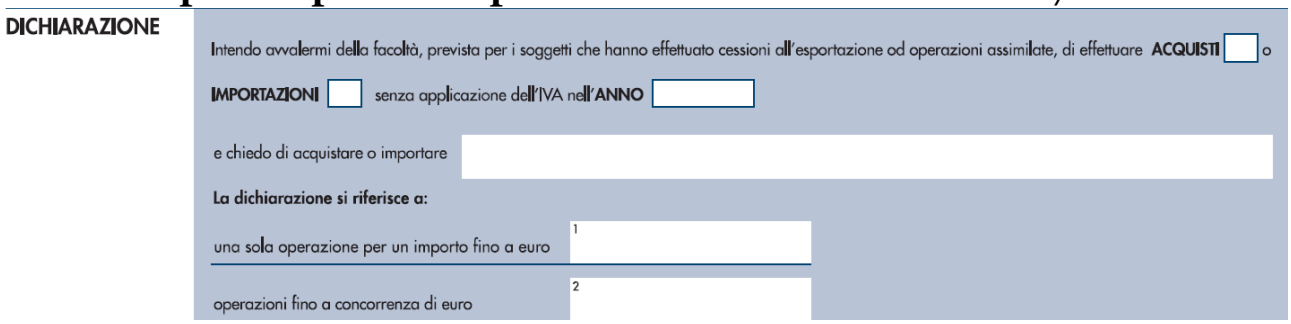

Come si evince dalle immagine dei modelli, nel nuovo scopaio i campi 3 e 4 che consentivano di riferire la dichiarazione di intento a tutte le operazioni poste in essere in un arco temporale.

Passaggio da Modello vecchio a Modello Nuovo

Per le operazioni da porre in essere dall'1 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017 gli operatori devono osservare le precedenti modalità operative e devono utilizzare i "*vecchi*" modelli di dichiarazioni di intento.

Di talché se l'ESPORTATORE vuole effettuare acquisti senza IVA fino al 28 febbraio 2017 dovrà trasmettere all'agenzia delle entrate e al fornitore le dichiarazioni di intento utilizzando i vecchi modelli 2016.

Se, utilizzando il modello 2016, con le dichiarazioni di intento inviate prima del 28 febbraio 2017 sono compilati i campi 1 o 2, che rispettivamente indicano che la dichiarazione di intento ha validità per una sola operazione per un importo fino ad euro XXX o per operazioni fino a concorrenza di euro XXX, allora la stessa dichiarazione di intento, ancorché trasmessa utilizzando il vecchio modello in disuso dall'1 marzo 2017, avrà validità anche oltre la data del 28 febbraio 2017 (fino al 31/12/2017).

MODUS OPERATIVO

ESPORTATORE ABITALE:

Per l'esportatore Abituale, appare opportuno trasmettere le dichiarazioni di intento per il 2017 utilizzando il modello 2016 ma compilando uno dei due campi 1 o 2 sopra evidenziati, in modo tale da evitare di dover ripresentare la dichiarazione di intento per le operazioni da porre in essere dal 1 marzo 2017.

www.commercialistatelematico.com
E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

FORNITORE DELL'ESPORTATORE

Il fornitore dell'esportatore abituale deve prestare attenzione alle dichiarazioni di intento ricevute per il 2017; infatti se per queste non sono compilati il campo 1 o il campo 2, allora la dichiarazione di intento anche se riferita a tutte le operazioni poste in essere fino alla data del 31/12/2017, dalle operazioni poste in essere dal 1° marzo 2017 non è più efficace e in tal caso il fornitore, in mancanza di ricezione di una dichiarazione di intento in adozione del nuovo modello, dovrà emettere la fattura con IVA.

Attenzione agli importi

Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento (al campo 2 della sezione "dichiarazione"). Se l'esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, vuole acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata, ne deve produrre una nuova, indicando esclusivamente l'ulteriore ammontare rispetto a quello precedentemente riportato fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

Come presentare il modello - Gli esportatori abituali potranno presentare la nuova dichiarazione in via telematica all'Agenzia, utilizzando il software "Dichiarazione d'intento" disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RIS. n. 120/E/2016
1 il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
2. nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da" (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
3. nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" o il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro", la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
4. l'importo da indicare nel campo 2 della sezione "dichiarazione" deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento. Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata deve produrne una nuova, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

10 gennaio 2017
Mario Agostinelli

www.commercialistatelematico.com
E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente